

COMUNE DI CARCOFORO

Provincia di Vercelli

Decreto Sindacale n. 2 del 8 maggio 2013.

Oggetto: Art. 1, c. 7, L. 190/2012 – individuazione del Segretario Comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL per il quale il Segretario Comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*

Premesso che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione e della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
 4. propone la modifica del Piano anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Premesso, inoltre, che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1, del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del Segretario che, secondo l'art. 97 del TUEL, *svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;*

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un Dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

Considerato che:

- il comma 7, dell'art. 1, della L. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, co. 2, L. 190/2012);
- con la deliberazione n. 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, articolo 50, comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale nella prima seduta utile

DECRETA

1. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale è individuato quale

responsabile della prevenzione della corruzione

2. di comunicare copia della presente alla giunta comunale nella prima seduta utile;
3. di comunicare, senza indugio, copia del presente decreto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
4. ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 del d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.



IL SINDACO
Marino SESONE